



**CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI**

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI

2010/2013 T.M. 64^a EM. IT0004618747

Articolo 1 - Importi e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario "Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti 2010/2013 T.M. 64^a EM., emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo di Euro diecimilioni ed è costituito da n. 10.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, in taglio non frazionabile e munite di n. 6 cedole di interesse semestrale.

I titoli saranno immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli SpA in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. n. 23, comma 3 del regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 adottato, tra l'altro, in attuazione dell'art. n. 36 del D.Lgs. n. 213 del 24.06.1998.

Articolo 2 - Collocamento

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo, Società Cooperativa.

L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta che si estende dal 23 giugno 2010 al 6 settembre 2010, salvo proroga.

Durante il periodo di offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un minimo fissato in Euro 5.000,00. L'ammontare massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione.

L'emittente ha facoltà, nel periodo di offerta, di aumentare l'ammontare totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'emittente.

L'emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il periodo di offerta alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste raggiungessero l'ammontare totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente.

Articolo 3 - Durata e Godimento

La durata del prestito è di tre anni, che decorrono dal 16 luglio 2010, e pertanto sarà integralmente rimborsato il 16 luglio 2013.

Il prestito ha godimento il 16 luglio 2010.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A..

In caso di sottoscrizione successiva alla data di inizio del periodo di godimento del titolo, il pagamento del controvalore e la messa a disposizione dei titoli avverranno alla stessa data di sottoscrizione mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A..

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000,00 per ogni obbligazione, oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Articolo 5 - Commissioni e spese

Non sono previste commissioni e spese.

Articolo 6 - Rimborso

Il prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato.

Articolo 7 - Interessi

Gli interessi, calcolati su base giorni effettivi/giorni effettivi, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno.

La prima cedola sarà pagata il 16 gennaio 2011 ad un tasso annuo lordo pari al 1,50%.

La seconda cedola sarà pagata il 16 luglio 2011 ad un tasso annuo lordo pari al 1,50%.

Il tasso di ogni cedola successiva alla seconda, fino alla data di rimborso, sarà indicizzato alla media dell'Euribor 3 mesi su base 360 relativa al mese precedente l'inizio di godimento della cedola e rilevata il 4° giorno lavorativo antecedente il 16/1 e il 16/7, arrotondata allo 0,05 inferiore.

Qualora alla data di rilevazione del parametro, stabilita come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il dato, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il tasso annuo lordo per le cedole successive alla prima sarà reso noto entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante esposizione presso i locali della banca.

L'ultima cedola interessi è pagabile il 16 luglio 2013.

Articolo 8 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo.

Articolo 9 - Termine di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 10 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Gli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e al disposto del D.Lgs 461/97.

Articolo 11 - Mercati e negoziazione

Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati quotati; tuttavia l'emittente potrà negoziare in conto proprio, al termine del periodo di collocamento, secondo le regole stabilite nella propria execution policy.

Articolo 12 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti dallo statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui sopra il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Articolo 13 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro nella cui giurisdizione si trova la Sede legale della Cassa.

Articolo 14 - Agente per il calcolo

L'agente per il calcolo è l'Emittente.

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Articolo 16 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Credito Cooperativo, con l'esclusione di quelle previste dal precedente art. 5, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, presso il domicilio comunicato dall'obbligazionista al momento della sottoscrizione.

Cortina d'Ampezzo, giugno 2010

CODICE ISIN IT0004618747